

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2472)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1976 (V. Stampato n. 437)*

**d'iniziativa dei deputati CALVETTI, BECCARIA, BIANCHI Fortunato,  
GASCO e FUSARO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 marzo 1976*

**Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi  
per le professioni sanitarie ausiliarie**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonché per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.

#### Art. 2.

Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.